



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2055/12 del R.A.C.C. in data 24.04.12, iniziata con atto di citazione promosso

da

- **(A) S.R.L.**, in persona del suo amministratore unico, elettivamente domiciliata in Udine, presso e nello studio dell'avv., che la rappresenta e difende in giudizio, come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

- **(B) S.R.L.**, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Udine, presso e nello studio dell'avv., e rappresentata e difesa dall'avv.

CONVENUTA

avente per oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVATO CHE

Con atto di citazione ritualmente notificato la società (A) S.r.l. conveniva in giudizio la società (B) s.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, solo (B)) esponendo di essere una solida azienda operante, da oltre 25 anni, nel settore della produzione di trucioli, segature e tronchetti e di essersi, di recente, dedicata anche alla produzione di materiale per il barbecue.

I prodotti dell'attrice venivano esportati in tutta Europa, vantando clienti sia in Italia, sia negli altri paesi europei ed essendo molto conosciuta nel proprio settore.

Alcuni di questi clienti avevano di recente segnalato che la società (B) s.r.l., che era stata fornitrice dell'attrice, aveva pubblicato sul proprio sito Internet un elenco delle società morose nei propri riguardi e per le quali era stato ottenuto provvedimento giudiziario definitivo e non più impugnabile e, tra queste società, figurava anche il nome dell'attrice.

La difesa attorea riferiva che, effettivamente, esisteva una sentenza emessa da un Tribunale rumeno, ormai divenuta definitiva, con la quale l'attrice era stata condannata al pagamento di un importo di denaro a favore della società convenuta.

La difesa attorea sosteneva che la società convenuta, attraverso la citata pubblicazione, aveva violato le norme in materia di trattamento dei dati personali giudiziari ed aveva ingiustamente leso l'immagine commerciale e la reputazione della (A) s.r.l..

La (B) s.r.l., infatti, operava in Romania in un settore merceologico simile a quello dell'attrice.

La pubblicazione citata era, tuttora, presente nel sito della (B) s.r.l. e risaliva almeno ad agosto 2010, ma era probabile che esistesse sul sito Internet già in data anteriore, poiché il provvedimento giudiziario rumeno era del giugno 2008.

La (A) s.r.l. richiamava il disposto dell'articolo 27 del codice sulla privacy e sosteneva che la lesione della reputazione e del buon nome commerciale non poteva considerarsi esclusa per il fatto che esistesse effettivamente un provvedimento giudiziario il cui contenuto era conforme alle informazioni pubblicate via Internet.

L'attrice prendeva posizione in punto giurisdizione del giudice italiano e sosteneva che la fattispecie concreta in esame doveva essere risolta dando applicazione alla legge sostanziale italiana.

La parte attrice rimarcava che, nella condotta tenuta dalla società convenuta, ricorrevano anche gli estremi di cui all'articolo 2598 comma 2 c.c. e chiedeva il risarcimento di tutti danni patiti, che quantificava nella misura di euro 100.000.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, replicando che la giurisdizione apparteneva ai Tribunali rumeni in quanto il sito, ove erano pubblicate queste informazioni e dove l'asserito autore dell'illecito svolgeva la propria attività, era collocato in Romania. Quanto al merito, negava che la pubblicazione di informazioni di quel genere concretasse un fatto illecito; sosteneva che, anche sotto il profilo sostanziale, la legge applicabile era quella rumena e rimarcava che la pubblicazione di informazioni di quel genere rientrava nel lecito esercizio del diritto di critica.

La (B) s.r.l. negava, infine, che sussistessero gli estremi per integrare un'ipotesi di concorrenza sleale e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea e la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..

Verificata la regolare costituzione delle parti, esperito un tentativo di conciliazione (che non dava esito positivo) ed assegnati i termini per la modifica o la precisazione delle domande e per le richieste di prova, la causa era istruita con l'acquisizione dei documenti offerti

dalle parti.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.13 la causa veniva interrotta per decesso del procuratore legale della convenuta ed in seguito era riassunta dalla attrice.

Reputa questo giudice che la domanda attorea sia infondata e non possa, pertanto, trovare accoglimento.

Per quanto concerne la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a decidere della fattispecie qui in esame, basterà richiamare la sentenza C-509/09 del 25.10.11 della Corte di Giustizia Europea, ove si è affermato il principio secondo il quale: "L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito".

Nel contempo, per quanto concerne la normativa di diritto sostanziale applicabile, il Regolamento (CE) n. 864/2007 del

Parlamento Europeo all'art. 4 par 1 prevede che: "1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno ed a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto".

Del tutto privo di giuridico fondamento è il richiamo effettuato dalla parte convenuta alla direttiva europea in materia di commercio elettronico, atteso che l'oggetto della presente controversia non attiene minimamente a questioni concernenti i servizi prestati da società di informazione ai sensi della direttiva del parlamento europeo in materia, bensì ai danni di carattere patrimoniale e non che possano essere derivati all'attrice dalla diffusione di informazioni contenenti dati ritenuti riservati e coperti dalla privacy.

Secondo la definizione accolta dalla comunicazione della Commissione europea COM (97) 157 "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico" e contenuta nel documento "Linee di politica industriale per il commercio elettronico" adottato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 30 luglio 1998, il commercio elettronico "consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse, quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione".

La fattispecie concreta qui in esame si colloca, dunque, del tutto al di fuori di questo specifico settore.

Per quanto concerne, infine, la competenza per territorio del giudice adito, reputa questo giudice pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6591/02, secondo il quale: "In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica ("internet"), attraverso un "newsgroup", di frasi offensive, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., va individuato nel luogo di verifica dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione" (cfr. Cass sent. n. 6592/02).

La parte convenuta ha anche eccepito la nullità della citazione per non aver la controparte fornito elementi che consentissero di individuare il danno patito.

L'eccezione, al di là della fumosità della sua formulazione, è comunque infondata, poiché tanto il petitum (risarcimento del danno pari ad €. 100.000), quanto la causa petendi (violazione della normativa in materia di tutela della privacy e concorrenza sleale) sono chiaramente enunciati nell'atto introduttivo, mentre la questione della effettiva sussistenza di detti danni e della loro quantificazione attiene alla fondatezza della domanda e non alla sua ammissibilità.

Superate le questioni preliminari di rito ed esaminando il merito della questione, si deve premettere che la parte attrice lamenta

espressamente nel proprio atto introduttivo che, mediante pubblicazione nel sito internet della (B) s.r.l. del contenuto della sentenza n.729 del 16.06.08, resa dal Tribunale di Caras Severin, siano stati indebitamente diffusi dati giudiziari riguardanti la (A) s.r.l. e che tale diffusione sia avvenuta in violazione dell'art. 27 del codice della privacy, con conseguente danno alla reputazione ed al buon nome commerciale dell'attrice.

Tale allegazione è, tuttavia, giuridicamente scorretta.

Invero l'articolo quattro comma 1 lettera e) del decreto legislativo numero 196 del 2003, rubricato "definizioni", dispone che si intendono per dati giudiziari: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) ad u) del d.p.r. 14 novembre 2002 numero 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

È, quindi, evidente che una sentenza, resa in materia civilistica e commerciale, contenente una condanna al pagamento di una somma di denaro, non rientra nella definizione sopra riportata, potendo, al più, essere sussunta nella definizione di cui alle precedenti lettere b) ("dato personale": qualunque informazione relativa persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) e c) ("dati identificativi": i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato).

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, è del tutto errato invocare l'applicazione dell'articolo 27 del codice della privacy, che

si riferisce esclusivamente ai dati giudiziari.

Il trattamento dei dati personali e dei dati identificativi è, invece, disciplinato negli articoli 22 e 24 dello stesso codice.

In particolare l'articolo 24, in materia di trattamento dei dati da parte di privati ed enti pubblici non economici, prevede espressamente che il consenso del soggetto interessato non è previsto quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti e la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

Nel caso di specie le sentenze rese dai tribunali, secondo il diritto sostanziale italiano che si applica alla fattispecie in esame, vanno qualificate come atti pubblici contenuti in pubbliche raccolte, onde si rientra pienamente nelle ipotesi per le quali non è richiesto il consenso del soggetto interessato.

Peraltro, già nella relazione del 5 luglio 2005 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione si legge che: "la possibilità di accedere alle sentenze ed alle altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado non è circoscritta a soggetti portatori di uno specifico interesse, ma in linea con il carattere pubblico delle sentenze e degli altri provvedimenti con cui si conclude il grado di giudizio, a chiunque. Infatti ... le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali, consultabili nella rete attraverso l'accesso al sito istituzionale dell'autorità giudiziaria, possono essere utilizzati dagli utenti per le finalità più varie: per scopi di documentazione e ricerca in ambito giudiziario professionale, di studio o per eventuali statistiche ... In linea generale, pertanto, le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali possono essere diffusi, anche attraverso il sito istituzionale nella rete Internet, nel loro testo

integrale, completo oltre che dei dati riferiti a particolari condizioni o a status, anche di natura sensibile, delle generalità delle parti dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria. Questa conclusione è agevolmente ricavabile dal comma 7 dell'articolo 52 del codice della privacy ai cui sensi: "fuori dei casi indicati nel presente articolo, è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali".

Anche nella lettera circolare del primo presidente della Corte di Cassazione del 17.01.2006 si legge che: "la diffusione dei nomi di persone condannate e, in generale dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali, ad avviso del Garante, deve inquadrarsi nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ed un regime di tendenziale pubblicità. Anche l'anonimizzazione delle generalità e di altri dati identificativi per intervento del giudice ex art. 52 codice privacy opera solamente in caso di successiva divulgazione della sentenza per finalità di informazione giuridica, mentre non opera rispetto alla pubblicazione per finalità di cronaca o nell'esercizio di qualsiasi altra attività comunque riconducibile alla libera manifestazione del pensiero: in questi casi i dati personali possono essere trattati prescindendo dal consenso dell'interessato e, con riferimento a dati sensibili, senza una preventiva autorizzazione di legge o del garante.

Solo ad abbondanza si osserva che, peraltro, il consenso del soggetto interessato e coinvolto nel trattamento dei dati personali non è richiesto neppure quando si tratti di dati relativi allo svolgimento di attività economica e, nel caso di specie, è pacifico che la sentenza di cui si tratta è stata resa proprio per risolvere una controversia insorta fra le parti nello svolgimento delle rispettive attività commerciali.

Si deve, quindi, convenire che l'immissione via internet da parte di un soggetto giuridico del contenuto di una sentenza definitiva emessa a proprio favore e nei confronti di un'altra società all'esito di un contenzioso di carattere commerciale costituisce manifestazione del diritto di cronaca e di critica che spetta, ex art. 21 Cost., ad ogni individuo "uti civis" e non solo ai giornalisti o a chi svolge professionalmente attività di informazione, e che è tuttavia sottoposto all'osservanza di limiti, rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento, dalla verità obbiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto della continenza nelle espressioni utilizzate, che va accertata dal giudice di merito.

Nel caso di specie tali limiti sono stati certamente rispettati, atteso che circa la veridicità di quanto riportato, neppure la parte attrice ha sollevato contestazioni. Il contenuto della sentenza è stato, poi, inserito in rete senza alcun commento, sicchè anche il requisito della continenza può dirsi assolto, mentre è evidente che, trattandosi di fatti strettamente inerenti l'attività imprenditoriale delle due società, vi era anche un interesse generale e diffuso, quantomeno da parte degli operatori di quello specifico settore, a venire a conoscenza dell'esistenza di società che operano nel mercato e sono perciò possibili contraenti il cui inadempimento alle obbligazioni assunte era già stato giudizialmente accertato e sanzionato ed un tanto rileva ad integrare un interesse generale alla diffusione di notizie meritevoli di considerazione sotto il profilo della trasparenza e del buon funzionamento e della correttezza delle transazioni commerciali, anche a livello internazionale.

La parte attrice ha poi invocato a propria tutela anche la normativa in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 2 c.c.: a questo

proposito, tuttavia, si osserva che la diffusione ad opera di una delle parti di notizie concernenti provvedimenti giudiziali è lecita purchè non attuata con modalità che possano fuorviare i destinatari o comunque creare uno squilibrio concorrenziale che ecceda la portata della pronuncia giudiziale (Trib. Reggio Emilia 29/07/99 e Trib. Torino 21.07.011).

In ogni caso la parte attrice nel presente giudizio non ha richiesto l'emissione di alcun tipo di provvedimento diverso da quello di condanna al risarcimento dei danni, danni la cui esistenza e consistenza non risulta né specificamente allegata, né tantomeno provata.

La parte convenuta ha proposto domanda di condanna dell'attrice al risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare (cfr. Cass. sent. n.1316/85).

Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi di prova idonei ad accertare sia l'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente però dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale

e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio), sia l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).

In base alla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a carico della parte soccombente di una somma equitativamente determinata a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.

Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice si è limitata ad esercitare il proprio diritto di azione, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano temerarietà.

Attesa la novità delle questioni affrontate e tenuto conto del rigetto della domanda proposta dalla parte convenuta ex art. 96 c.p.c., sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta la domanda attorea;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta;
- 3) compensa integralmente le spese del procedimento.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 30.06.14

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -